

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE SOSTITUTIVE - Regime forfetario ex L. 190/2014
03	TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU)
04	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Ravvedimento operoso speciale
	LAVORO
05	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
	TUTELA E SICUREZZA
07	SICUREZZA SUL LAVORO - DLgs. 81/2008
	ATTIVITÀ FINANZIARIE
08	ANTIRICICLAGGIO
09	Leggi In evidenza

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Regime forfetario ex L. 190/2014 - Disciplina applicabile al regime forfetario - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 5.12.2023 n. 32)

Con la circ. 5.12.2023 n. [32](#), l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina applicabile al regime forfetario di cui alla L. [190/2014](#); i chiarimenti arrivano a quasi un anno di distanza dalle ultime modifiche in materia, apportate dalla L. [197/2022](#).

Nuovi limiti applicabili dal 2023

La circolare, dopo aver riepilogato le principali caratteristiche del regime agevolato in commento, affronta le novità più rilevanti, costituite, in particolare:

- dall'innalzamento del limite dei ricavi e compensi ai fini dell'applicazione del regime, che, a partire dal periodo di imposta 2023, è passato da 65.000,00 euro a 85.000,00 euro;
- dall'introduzione di una causa di decadenza immediata dal regime, che si verifica al superamento della soglia di 100.000,00 euro di ricavi o compensi percepiti ([art. 1](#) co. 71 della L. 190/2014).

I dubbi interpretativi maggiori si sono concentrati sulla nuova causa di fuoriuscita immediata, che ha effetti sulle imposte sui redditi, sull'IVA e sulle ritenute.

Effetti sulle imposte dirette

Dal punto di vista delle imposte dirette, il superamento del limite di 100.000,00 euro provoca la cessazione del regime forfetario per il periodo di imposta stesso nel quale si verifica detta condizione; a tal fine, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per la verifica del predetto limite, è necessario adottare il criterio di cassa, in linea con i criteri di determinazione del reddito propri del regime forfetario e con il dato letterale della disposizione in commento.

Effetti ai fini IVA

Il verificarsi della causa di decadenza rende dovuta l'IVA "a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite"; secondo l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto del fatto che il co. 71 fa riferimento ai ricavi o compensi "percepiti", ciò che rileva è l'incasso dei medesimi, e non l'emissione della relativa fattura.

Di conseguenza:

- la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000,00 euro, se emessa contestualmente all'incasso, deve esporre l'IVA a debito;
- se l'incasso avviene in un momento successivo all'emissione della fattura, gli obblighi ai fini IVA vanno assolti a partire dal momento in cui il corrispettivo viene incassato; la relativa fattura dovrà inoltre essere integrata, anche se emessa in un momento antecedente all'incasso che causa la fuoriuscita dal regime.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che deve essere assoggettata ad IVA l'intera operazione che superala soglia di 100.000,00 euro, senza possibilità di scindere il corrispettivo oggetto di fatturazione; in altre parole, il contribuente forfetario che, ad esempio, ha conseguito nel corso dell'anno un volume di ricavi o compensi pari a 90.000,00 euro, ed effettua un'operazione dal valore di 20.000,00 euro, incassandone contestualmente il corrispettivo, deve emettere la fattura applicando l'IVA sull'intero valore dell'operazione (20.000,00 euro), e non solo sull'importo oltre soglia (10.000,00 euro).

Effetti sulle ritenute

Il superamento della soglia di 100.000,00 euro ha effetti anche sull'applicazione delle ritenute d'acconto di cui al titolo III del DPR [600/73](#); in linea generale, i contribuenti forfetari non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, e non sono tenuti ad operare

tali ritenute (salvo il caso in cui si tratti di redditi di lavoro dipendente o assimilati).

In merito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, tenuto conto del fatto che, per espressa disposizione normativa, le ritenute sono operate all'atto del pagamento, le stesse vanno applicate ai compensi percepiti dal professionista che comportano il superamento della soglia e a quelli successivi; diversamente, le ritenute

non devono essere operate retroattivamente per i compensi incassati prima del superamento del limite.

Per quanto riguarda le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d'imposta solo a decorrere dal primo pagamento effettuato successivamente al superamento della soglia, anche nel caso in cui la fattura già ricevuta non indichi l'importo della ritenuta.

art. 1 co. 71 L. 23.12.2014 n. 190

Circolare Agenzia Entrate 5.12.2023 n. 32

Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2023 - "Per la decadenza dal forfettario si guarda all'incasso, non allafattura" - Girinelli

Il Sole - 24 Ore del 6.12.2023, p. 40 - "Forfettari, il limite di 100mila euro è sull'incasso e l'iva su tutta la fattura" - Caputo

Italia Oggi del 6.12.2023, p. 34 - "Forfettari in bilico sulla soglia" - Mandolesi

TRIBUTI LOCALI

[Imposta municipale propria \(IMU\) - Versamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2023 - Scadenza del 18.12.2023](#)

Entro il 18.12.2023 (in quanto il 16 cade di sabato) deve essere versata la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l'intero anno ([art. 1](#) co. 762 della L. 160/2019).

Novità per l'anno 2023

Rispetto allo scorso anno, le sole novità che impattano sulla disciplina dell'imposta locale riguardano l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente, la proroga delle esenzioni per gli immobili colpiti dal sisma nell'Italia centrale del 2016-2017 e dal sisma nell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012 e l'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), in luogo dell'IMU, per gli immobili siti nei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

In tutti gli altri casi, quindi, le modalità di determinazione dell'IMU per l'anno 2023 rimangono sostanzialmente invariate rispetto al 2022.

Presupposto impositivo dell'IMU

In generale, presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall'[art. 2](#) co. 1 del DLgs. 504/92.

Soggetti passivi dell'IMU

I soggetti passivi dell'IMU, cioè coloro che devono pagare l'imposta, quindi, sono anzitutto i "possessori dell'immobile", intendendosi per tali il proprietario dell'immobile e il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Sono soggetti passivi dell'IMU, inoltre:

- il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in *leasing*, anche da costruire o in corso di costruzione, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
- il genitore assegnatario dell'ex casa familiare disposta a seguito di provvedimento del giudice, anche se non titolare, neppure *pro quota*, di diritti di proprietà.

Immobili per i quali deve essere versata l'imposta

In generale, entro il 18.12.2023, deve essere versata la seconda rata dell'IMU per l'anno 2023 per

tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse dal pagamento del tributo, ferme restando le ipotesi di esclusione e di esenzione.

Si tratta, ad esempio:

- delle abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate in A/1, A/8 e A/9 (sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie), per le quali è prevista un'aliquota IMU ridotta oltre alla detrazione di 200,00 euro;
- delle unità immobiliari abitative diverse dall'abitazione principale, e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio, le abitazioni tenute a disposizione (c.d. "seconde case"), le abitazioni concesse in locazione, le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito (anche ove sussistano le condizioni per beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile ai sensi dell'[art. 1](#) co. 747 della L. 160/2019);
- delle pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l'abitazione principale;
- degli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati);
- delle aree fabbricabili, a eccezione di quelle possedute e condotte da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione

Per i soggetti che, all'1.5.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione che si è verificata a maggio 2023, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza tra l'1.5.2023 e il 31.8.2023.

Tale sospensione riguarda anche il versamento dell'acconto IMU per il 2023. Inoltre, per gli enti noncommerciali ex [art. 1](#) co. 759 lett. g) della L. 160/2019, è sospesa, oltre alla prima rata dell'IMU per il 2023, pure la terza rata a conguaglio per il 2022.

Per i contribuenti di cui sopra i predetti versamenti devono essere effettuati entro lunedì 11.12.2023 (il 10.12.2023 cade di domenica), in un'unica soluzione, senza applicare sanzioni e interessi ([art. 1](#) co. 7 del DL61/2023).

Rimane invece fermo il termine del 18.12.2023 per provvedere al versamento della seconda rata dell'IMU per il 2023.

Modalità di versamento

I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante il modello F24, il bollettino postale, la piattaforma di cui all'[art. 5](#) del DLgs. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

art. 1 co. 738 L. 27.12.2019 n. 160

art. 1 co. 762 L. 27.12.2019 n. 160

Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2023 - "In scadenza il saldo IMU per l'anno 2023" -

Zeni Scheda n. 1008.32 in Agg. 11/2023 - "IMU: versamento del saldo entro il 18.12.2023" -

Magro - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2023 - "Acconto IMU 2023 per gli alluvionati da versare entro lunedì 11 dicembre" - Magro - Zeni

Guide Eutekne - Tributi locali - "Aliquote IMU" - Zeni A.

Guide Eutekne - Tributi locali - "IMU" - Zeni A.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Ravvedimento operoso speciale - Termine del 20.12.2023 - Indebita compensazione di crediti non spettanti/inesistenti (ris. Agenzia delle Entrate 6.12.2023 n. 67)

L'art. [1](#) co. 174 ss. della L. 197/2022 ha previsto un ravvedimento operoso speciale per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative ai periodi di imposta sino al 31.12.2021.

I benefici consistono nella riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e nella possibilità di pagamento in 8 rate.

Il pagamento delle somme (o della prima rata) unitamente alla presentazione della dichiarazione integrativa sarebbe dovuto avvenire entro il 30.9.2023.

Posticipazione del termine al 20.12.2023

Ai sensi dell'[art. 3-bis](#) del DL 132/2023 (conv. L. [170/2023](#)), i contribuenti che, entro il 30.9.2023, non hanno perfezionato il ravvedimento operoso speciale possono farlo entro il 20.12.2023, pagando tutte le somme in unica soluzione e rimuovendo la violazione.

Non è però ammessa la dilazione nelle 8 rate.

Possono beneficiare della posticipazione del termine al 20.12.2023, coloro i quali, entro il 30.9.2023:

- non hanno pagato tutte le somme;
- hanno pagato la prima rata in un momento successivo,
- non hanno trasmesso la dichiarazione integrativa.

Indebita compensazione

L'indebita compensazione è punita nella misura del 30% per i crediti non spettanti ([art. 13](#) co. 4 del DLgs. 471/97) e dal 100% al 200% per i crediti inesistenti ([art. 13](#) co. 5 del DLgs. 471/97).

Nella ris. Agenzia delle Entrate 6.12.2023 n. [67](#) si è specificato che altresì l'indebita compensazione beneficia del ravvedimento operoso speciale: di conseguenza, la sanzione ridotta sarà pari all'1,67% per i crediti non spettanti (30/18) e al 5,56% per i crediti inesistenti (100/18).

Occorre quindi pagare le sanzioni ridotte, riversare il credito e calcolare gli interessi legali da quando è stata effettuata l'indebita compensazione sino al giorno del riversamento compreso.

Deve però trattarsi di indebite compensazioni effettuate sino al 31.12.2021 (si guarda, in breve, alla data di esecuzione della delega di pagamento) essendo privo di rilievo il momento di indicazione del credito in dichiarazione.

Il credito, se non spettante, potrà essere nuovamente compensato alle condizioni di legge (vedasi, in tema displafonamento, la ris. Agenzia delle Entrate 27.11.2008 n. [452](#)).

Presentazione della dichiarazione

Nella ris. Agenzia delle Entrate 6.12.2023 n. [67](#) si specifica che l'indebita compensazione rientra nel ravvedimento speciale "nel presupposto che siano state validamente presentate le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in cui sono state commesse le violazioni".

Considerato che, come peraltro implicitamente affermato nella risposta, l'indebita compensazione non si perfeziona con la dichiarazione, si tratta di una affermazione censurabile.

Effetti penali

L'indebita compensazione, se supera la soglia dei 50.000,00 euro, ha valenza penale ([art. 10-quater](#) del DLgs. 74/2000).

Se si tratta di indebita compensazione di crediti non spettanti ([art. 10-quater](#) co. 1 del DLgs. 74/2000), il pagamento delle intere somme entro il 20.12.2023 rende il reato non punibile, rientrando la fattispecie nell'[art. 13](#) co. 1 del DLgs. 74/2000 (occorre comunicare ciò all'autorità giudiziaria in modo che il processo penale rimanga sospeso sino alla "approvazione" del pagamento ad opera dell'Agenzia delle Entrate).

Naturalmente, la causa di non punibilità opera anche per coloro i quali hanno optato per la dilazione, sempre che le rate vengano pagate nei termini (la prima rata è scaduta il 30.9.2023).

Se si tratta di crediti inesistenti ([art. 10-quater](#) co. 2 del DLgs. 74/2000) rimane l'ordinaria circostanza attenuante dell'[art. 13-bis](#) del DLgs. 74/2000, quindi, ferma la necessità di rispettare i termini per il ravvedimento speciale, tutte le somme vanno pagate entro l'inizio del dibattimento di primo grado.

art. 1 co. 174 L. 29.12.2022 n. 197

art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 471

Risoluzione Agenzia Entrate 6.12.2023 n. 67

Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2023 - "Indebite compensazioni con ravvedimento operoso speciale"

- Cissello

Italia Oggi del 7.12.2023, p. 27 - "Ravvedimento speciale ampio" - Mandolesi G.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Definizioni delle pendenze tributarie (L. 197/2022) - Ravvedimento operoso speciale" - Cissello A.

Le definizioni della L. 197/2022 (c.d. "tregua fiscale") Ravvedimento operoso speciale (L. 197/2022)

Lavoro

PREVIDENZA

[Ammortizzatori sociali - Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo - Novità del DLgs. 175/2023](#)

Il DLgs. 30.11.2023 n. [175](#), in vigore dal 3.12.2023, ha introdotto una specifica indennità (c.d. indennità di discontinuità), in via strutturale e permanente, finalizzata a riconoscere, dall'1.1.2024, un sostegno

economico a chi lavora nello spettacolo, settore caratterizzato dalla specificità delle prestazioni di lavoro e da una strutturale discontinuità delle medesime.

Destinatari

L'[art. 1](#) del DLgs. 175/2023 individua quali destinatari dell'indennità in esame:

- i lavoratori autonomi (compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa);
- i lavoratori subordinati a tempo determinato ex [art. 2](#) co. 1 lett. a) e b) del DLgs. 182/97;
- i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato (non titolari dell'indennità di disponibilità ex [art. 16](#) del DLgs. 81/2015).

Requisiti per accedere alla prestazione

Per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità, l'[art. 2](#) del DLgs. 175/2023 richiede i seguenti requisiti:

- l'iscrizione al Fondo Pensioni dello Spettacolo (FPLS);
- la cittadinanza UE (o la condizione di essere regolarmente soggiornanti sul territorio italiano);
- la residenza in Italia da almeno un anno;
- il possesso di un reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 25.000,00 euro nell'anno di imposta precedente la presentazione della domanda;
- almeno 60 giornate di contribuzione al FPLS (non computandosi le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, ALAS o NASpl nel medesimo anno);
- avere un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio di attività lavorative per cui è richiesta l'iscrizione obbligatoria al FPLS;
- non essere titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione dei rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato per cui non sia prevista l'indennità di disponibilità ex [art. 16](#) del DLgs. 81/2015);
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

Misura e corresponsione della prestazione

L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al FPLS nell'anno precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate

coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite di capienza di 312 giornate annue complessive. La misura giornaliera della prestazione si calcola sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per cui è richiesta l'iscrizione obbligatoria al FPLS relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.

L'indennità ex [art. 3](#) co. 3 del DLgs. 175/2023 viene corrisposta, previa presentazione della domanda all'INPS, in un'unica soluzione, entro il 30.3 di ogni anno, a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente l'anno precedente, nella misura del 60% del valore calcolato secondo le modalità di cui all'[art. 3](#) co. 2 del DLgs. 175/2023. L'INPS provvede alla valutazione delle domande entro il 30.9 successivo alla presentazione delle stesse.

Regime transitorio

In base all'[art. 8](#) del DLgs. 175/2023 e ai messaggi INPS 4.12.2023 n. [4332](#) e 6.12.2023 n. [4382](#), per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori interessati sono ammessi a presentare la domanda dal 4.12.2023 al 15.12.2023, a pena di decadenza. In tal caso, l'indennità di discontinuità viene riconosciuta, eccezionalmente, per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al FPLS nell'anno civile precedente quello di presentazione della domanda, detratte quelle coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato ex [art. 3](#) co. 2 del DLgs. 175/2023. L'INPS precisa che la domanda va presentata esclusivamente in via telematica sul sito www.inps.it o, in alternativa, tramite *Contact Center* multicanale oppure attraverso gli Istituti di Patronato.

art. 16 DLgs. 15.6.2015 n. 81

art. 2 co. 1 DLgs. 30.4.1997 n. 182

art. 2 co. 18 L. 8.8.1995 n. 335

art. 2 co. 6 L. 15.7.2022 n. 106

art. 3 DLgs. 30.11.2023 n. 175

DLgs. 14.9.2015 n. 148

DLgs. 30.11.2023 n. 175

L. 12.6.1984 n. 222

Messaggio INPS 6.12.2023 n. 4382

Messaggio INPS 4.12.2023 n. 4332

Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2023 - "Indennità di discontinuità nel lavoro dello spettacolo non cumulabile con la NASpi" - Capra Quarelli

Il Quotidiano del Commercialista del 19.10.2023 - "Indennità di discontinuità anche per gli intermittenti dello spettacolo" - Mamone

Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2023 - "Individuati i lavoratori discontinui dello spettacolo" -

Redazione

Guide Eutekne - Previdenza - "Lavoro nello spettacolo" - Fusco A.

Tutela e sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO

DLgs. 81/2008 - Ruolo del preposto - Obblighi a carico del datore del lavoro (interpello Min. Lavoro 1.12.2023 n. 5)

Con l'interpello 1.12.2023 n. [5](#), la Commissione per la sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro è intervenuta in merito alla figura del preposto di cui all'[art. 2](#) co. 1 lett. e) del DLgs. 81/2008, intendendo per tale colui che, per specifiche competenze e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Caso oggetto di interpello

Nell'occasione, la Camera di Commercio di Modena ha avanzato un'istanza di interpello per chiedere allacitata Commissione ministeriale se:

- l'obbligo di individuare la figura in questione sia sempre applicabile e se le piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all'individuazione;
- tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
- debba essere comunque individuato un preposto qualora un'attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovrintende l'attività lavorativa di altri lavoratori.

Parere ministeriale

Nella risposta si evidenzia come, dal combinato disposto di specifiche norme del Testo unico sulla sicurezza ([artt. 2, 18, 19 e 37](#) del DLgs. 81/2008), emerga la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia, e che sussista sempre l'obbligo di una sua individuazione.

Tra l'altro, si ricorda infatti come l'[art. 2](#) co. 1 lett. e) del DLgs. 81/2008 definisca il "preposto" come la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

E proprio in relazione a tale potere di iniziativa, per i tecnici ministeriali pare emergere una necessaria indipendenza rispetto al datore di lavoro, quanto meno ove ciò sia possibile in relazione all'organizzazione aziendale.

Nella risposta si sottolinea tale fondamentale passaggio, ribadendo espressamente che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come *extrema ratio* - a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovrintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

art. 18 co. 1 DLgs. 9.4.2008 n. 81

art. 19 DLgs. 9.4.2008 n. 81

art. 2 co. 1 DLgs. 9.4.2008 n. 81

art. 37 co. 7 DLgs. 9.4.2008 n. 81

art. 55 co. 5 DLgs. 9.4.2008 n. 81

Interpello Min. Lavoro e politiche sociali 1.12.2023 n. 5

Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2023 - "Preposto con ruolo attivo di garanzia per la sicurezza dei lavoratori" - Pagano

Guide Eutekne - Lavoro - "Sicurezza sul lavoro - Organigramma della sicurezza" - Amato G.,

Lanza G.D. Guide Eutekne - Lavoro - "Sicurezza sul lavoro" - Amato G., Lanza G.D.

Attività finanziarie

ANTIRICICLAGGIO

Comunicazione della titolarità effettiva - Chiarimenti (Note e Studi Assonime n. 8/2023)

Il 5.12.2023 Assonime ha pubblicato il documento n. 8/2023 (della collana "Note e Studi") dal titolo "Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi", dove vengono riepilogate, in forma di domande e risposte, le questioni applicative più significative in merito ai criteri per l'individuazione dei titolari effettivi, sulla base del Caso Assonime n. 1/2023 e degli aggiornamenti derivanti dalle casistiche emerse nella prassi e dai documenti interpretativi

ufficiali che sono stati nel frattempo adottati (in particolare, le indicazioni contenute nelle FAQ adottate congiuntamente dal MEF, dalla Banca d'Italia e dall'Unità per l'informazione finanziaria, nonché il Manuale operativo adottato lo scorso ottobre da Unioncamere).

Gruppi esteri e sedi secondarie di società estere in Italia

Viene posta la domanda se una società italiana controllata da una società estera sia tenuta a comunicare il proprio titolare effettivo e, in caso affermativo, secondo quali principi. Si evidenzia come la società in questione, in quanto impresa dotata di personalità giuridica tenuta all'iscrizione nel Registro delle imprese, debba comunicare allo stesso la propria titolarità effettiva, applicando la disciplina nazionale.

Con riguardo, invece, al caso di società estera che abbia istituito in Italia una sede secondaria, può sorgere il dubbio se sussista l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese italiano il titolare effettivo. Secondo Assonime è opportuno propendere, in via prudenziale, per considerare le società estere che abbiano istituito una sede secondaria in Italia con rappresentanza stabile soggette all'obbligo di comunicare il proprio titolare effettivo al Registro delle imprese (diversa, invece, è la fattispecie di società estera che abbia istituito in Italia unità locali iscritte nel REA). Allo stato attuale, tale obbligo sembrerebbe riguardare anche la società estera con sede principale in uno Stato membro dell'UE già tenuta a comunicare il proprio titolare effettivo al corrispondente registro dello Stato membro di appartenenza. Tale duplicazione di adempimento potrebbe essere considerata superflua una volta che le informazioni risulteranno reperibili per le autorità tramite il sistema d'interconnessione (BORIS) dei registri europei dei titolari effettivi.

Procedura di accertamento del titolare effettivo

Con riferimento alla procedura di individuazione della titolarità effettiva, la figura organizzativa della società indicata come responsabile dell'accertamento della persona fisica (o delle persone fisiche) da comunicare al Registro delle imprese viene individuata nell'organo amministrativo, ovvero l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione. Qualora la gestione ordinaria sia attribuita ad un componente del consiglio:

- l'accertamento spetta all'organo delegato che potrà, qualora lo ritenga opportuno, conferire tale compito a specifiche funzioni interne;
- l'individuazione formale della titolarità effettiva non deve necessariamente essere formalizzata con una delibera di consiglio.

In ogni caso, precisa Assonime, resta nella discrezionalità della società informare il CdA sull'accertamento effettuato in ordine all'individuazione del titolare effettivo così come prevedere una formalizzazione con delibera dello stesso.

Partecipate pubbliche

Interessante il caso prospettato nel documento in commento attinente ad una società controllata da una pubblica amministrazione ove sia presente anche un soggetto privato detentore di una partecipazione superiore alla soglia del 25%. In tale circostanza, la rigida applicazione dell'ordine gerarchico dei criteri previsti dall'[art. 20](#) del DLgs. 231/2007 potrebbe condurre all'individuazione di una persona fisica seguendo la linea di partecipazione privata, trascurando di attribuire rilievo alla partecipazione pubblica, anche nei casi in cui la stessa fosse rilevante (pari ad esempio al 70% del capitale dell'ente). Dando prevalenza ad un

approccio più sostanziale, si potrebbe essere portati ad individuare la titolarità effettiva tramite l'utilizzazione combinata del criterio della proprietà o del controllo (per la partecipazione privata) e del criterio residuale (per la partecipazione pubblica). Tuttavia, tale impostazione non è al momento declinabile operativamente nella comunicazione effettuata tramite l'applicativo di Unioncamere e di conseguenza, secondo l'Associazione, la soluzione che appare più ragionevole è quella di individuare il titolare effettivo prediligendola rappresentazione della partecipazione più rilevante.

Consorzi di imprese

Nel documento si evidenzia come:

- ai sensi dell'[art. 21](#) co. 1 del DLgs. 231/2007, l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese i

- dati sul titolare effettivo spettano agli amministratori di imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese;
- il DM 55/2022 abbia interpretato la suddetta nozione come riferita alle sole s.p.a., s.r.l., s.a.p.a. e società cooperative (art. 1 co. 1 lett. f).

Ne consegue, sottolinea Assonime, che l'obbligo della comunicazione al Registro delle imprese trova applicazione solo nel caso in cui i consorzi assumano la veste di società consortili di capitali, costituite ai sensi dell'[art. 2615 ter](#) c.c., mentre l'adempimento non si applica ai consorzi, anche con attività esterna, ma non costituiti in forma societaria.

art. 21 DLgs. 21.11.2007 n. 231

art. 2197 c.c.

art. 2508 c.c.

Documento Unioncamere ottobre 2023

Il Quotidiano del Commercialista del 5.12.2023 - "Per le sedi secondarie in Italia con rappresentanza stabile, titolare effettivo da comunicare" - De Rosa

Guide Eutekne - Impresa e società - "Titolare effettivo" - De Rosa S.

Il Quotidiano del Commercialista del 21.11.2023 - "Per l'individuazione del titolare effettivo conta l'avvio delle procedure concorsuali" - De Rosa

Cass. 24.7.2023 n. 22113

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 1.8.2023

AGEVOLAZIONI

[AGEVOLAZIONI FISCALI - Crediti d'imposta per la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Riforma - Disposizioni attuative](#)

In attuazione della riforma del processo civile di cui al DLgs. 10.10.2022 n. 149, con il presente DM vengono definite le modalità per:

- presentare la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta previsti per l'utilizzo di procedure di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato;
- trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi.

Crediti d'imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale

In relazione ai procedimenti di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, l'art. 20 del DLgs. 4.3.2010 n. 28, come modificato dall'art. 7 co. 1 lett. bb) del DLgs. 149/2022, ha previsto:

- un credito d'imposta fino a 600,00 euro a favore delle parti, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, per l'indennità corrisposta all'organismo di mediazione;
- un credito d'imposta per le spese sostenute per l'assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale e quando la mediazione è demandata dal giudice, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a 600,00 euro;
- un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato, fino a 518,00 euro (corrispondente all'ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile);
- un credito d'imposta a favore degli organismi di mediazione, che assistono una parte esonerata dal versamento dell'indennità di mediazione perché ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 15-septies co. 2, fino a un importo massimo annuale di 24.000,00 euro.

Crediti d'imposta nei procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato

L'art. 21-bis del DL 27.6.2015 n. 83, conv. L. 6.8.2015 n. 132, prevede invece un credito d'imposta a favore delle parti che corrispondono o che hanno corrisposto:

- il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, in caso di successo della negoziazione;
- il compenso agli arbitri, in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo.

Il credito d'imposta è commisurato al suddetto compenso, fino a 250,00 euro.

Domanda di attribuzione dei crediti d'imposta

Per ottenere l'attribuzione dei suddetti crediti d'imposta, occorre presentare un'apposita domanda al Ministero della Giustizia:

- tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIE e CNS;
- entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, negoziazione o arbitrato.

Salvo quanto specificatamente previsto per ciascun credito d'imposta, la domanda deve contenere:

- i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
- il numero, l'importo e la data della fattura emessa dall'organismo di mediazione, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito d'imposta;
- la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore dell'organismo, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

Attribuzione e comunicazione dei crediti d'imposta

Il Ministero della Giustizia:

- verifica le domande presentate e riconosce i crediti d'imposta, nel rispetto del limite annuo di spesa previsto; se le richieste eccedono le risorse stanziare, l'importo del credito d'imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti;
- entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante;
- almeno 5 giorni prima di comunicare al beneficiario l'accoglimento della domanda, trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione, nonché l'importo del credito d'imposta concesso.

Utilizzo dei crediti d'imposta

I crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97:

- a decorrere dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione del Ministero della Giustizia;
- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito d'imposta spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Revoca del credito d'imposta

Il credito d'imposta è revocato se:

- è accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi od oggettivi di cui al presente decreto;
- la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere.

In caso di revoca del credito d'imposta si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa.

Controlli e procedure di recupero

Quando, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero della Giustizia o dall'Agenzia delle Entrate, è accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta in esame, il Ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.